



Atto TOAMF6

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 831/2007 Data 20/12/2007

N. Protocollo 113724/2007

Oggetto: Ditta MARVIT srl con sede a Vittorio Veneto.

Rifiuti accettabili presso la discarica di rifiuti  
inerti (ex 2A) sita a Vittorio Veneto.

LR 3/00 - DLgs 36/03 - DLgs 152/06 - DM 03.08.05

**IL DIRIGENTE**

VISTO il D.D.P. n. 384/2007 del 27.06.2007, con il  
quale è stato approvato il Piano di Adeguamento al  
D.Lgs. n. 36/2003 e rinnovata l'autorizzazione  
all'esercizio della discarica per rifiuti inerti (ex  
II cat. tipo A) sita in comune di Vittorio Veneto  
catastralmente censita al Fg. 6, Sez. H, mapp. 54 - 226  
- 227 - 228 - 55/A - 55/B, della ditta Marvit srl con  
sede a Vittorio Veneto, fino al 30.04.2017;

VISTO l'Art. 4 del D.D.P. n. 384/2007 con il quale è  
stato disposto che: "Dal giorno successivo alla data  
prevista al punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003



e ss.mm.ii., ad oggi corrispondente al 01.01.2008, possono essere conferiti i rifiuti rispondenti alla definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2003 previsti dall'elenco di cui al paragrafo 1 del documento inerente i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti (ex II cat. tipo A) successivamente al 31.12.2007 qualora non adeguate al D.Lgs. n. 36/2003 sul fondo e pareti, approvato dalla C.T.P.A. nella seduta del 08.11.2006 e secondo i criteri in esso evidenziati. L'eventuale conferimento di rifiuti ascrivibili al codice CER 01.04.13 deve essere espressamente autorizzato previa apposita richiesta della ditta corredata dalla documentazione tecnica specificata nel parere della C.T.P.A. del 08.11.2006.”;

VISTA la sentenza n. 2718/07 del TAR Veneto, secondo la quale, tra l'altro: “(...)dal momento in cui il provvedimento governativo del 1984 non fosse più applicabile alla discarica di II categoria e si dovessero comunque definire delle soglie, queste dovrebbero essere quelle espresse dalla normativa in vigore: in pratica, quelle contenute nel D.M. 13.03.2003, e poi quelle espresse nel successivo analogo provvedimento del 2005: norme che, sebbene



stabilite per le discariche per inerti, si devono ritenere estese, secondo quanto appena rilevato, anche alle discariche di II categoria proprio per l'equiparazione stabilita dalla legge.”;

CONSIDERATO che fino al 31.12.2007, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni dell'Art. 17 commi 1, 2 e 6 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., le discariche per rifiuti inerti - ex II cat. tipo A - non adeguate sul fondo e pareti - possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984;

CONSIDERATO che, con la sentenza n. 2718/07, il TAR Veneto giurisprudenzialmente dispone l'applicazione del D.M. 03.08.2005 anche alle discariche di II cat. tipo A, proprio per l'equiparazione stabilita per legge;

CONSIDERATA la D.G.R.V. n. 2454 del 08.08.2003 “Primi indirizzi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche D.Lgs. n. 36/2003 e D.M. 13.03.2003” con la quale viene indicato nell'allegato A punto 7 lettera b) che non è oggetto del piano di adeguamento l'inserimento di nuovi rifiuti rispetto a quanto autorizzato alla data di entrata in vigore del



citato decreto legislativo se non con nuova ed indipendente istanza;

RITENUTO non più applicabile il documento "Aggiornamento dei criteri di accettazione dei rifiuti inerti in discariche per inerti (ex II cat. tipo A) qualora non adeguate al D.Lgs. n. 36/2003 sul fondo e pareti", approvato dalla C.T.P.A. nella seduta del 08.11.2006;

RITENUTO quindi che, a partire dal giorno successivo alla data prevista dal punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. ad oggi corrispondente all'01.01.2008, i rifiuti conferibili nella discarica in oggetto debbano rispettare i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 03.08.2005;

RITENUTO, inoltre, che a partire dal giorno successivo alla data prevista dal punto 1 dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. ad oggi corrispondente all'01.01.2008, il provvedimento dirigenziale n. 770/2002 del 13.03.2002, con cui è stato determinato, tra l'altro, l'elenco di rifiuti conferibili in discarica di II cat. tipo A secondo il nuovo codice CER, è da ritenersi non applicabile;

VISTI il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000, la D.C.I. del 27.07.1984, il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.M. 03.08.2005;



VISTE le D.G.R.V. n. 2454/2003 e D.G.R.V. n. 14/2005;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

**DECRETA**

**ART. 1** - A partire dall'01.01.2008, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni dell'Art. 17 commi 1, 2 e 6 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., presso la discarica per rifiuti inerti (ex II cat. tipo A - non adeguata sul fondo e pareti), catastalmente specificata in premessa, gestita dalla ditta Marvit srl con sede legale a Vittorio Veneto, possono essere conferiti i seguenti rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 03.08.2005 per i rifiuti inerti, CER: 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.12, 01.04.13, 10.11.12, 10.12.08, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.02, 17.05.04, 17.05.06, 17.08.02..

**ART. 2** - Restano ferme le prescrizioni impartite con D.D.P. n. 384/2007 del 27.06.2007 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.

**ART. 3** - Il presente provvedimento può essere sospeso, modificato, revocato o dichiarato decaduto ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 3/2000 e dell'Art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

**ART. 4** - Il presente provvedimento viene rilasciato



fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.

**ART. 5** - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, alla Direzione Provinciale dell'ARPAV, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Castelfranco Veneto e al Comune di Vittorio Veneto e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

Dott. Carlo RAPICÀVOLI